

- A. Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
B. Programma d'insegnamento professionale
-

Cestaio

A

Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio

del 15 luglio 1987

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica,

visti gli articoli 12 capoverso 1, 39 capoverso 1 e 43 capoverso 1 della legge federale del 19 aprile 1978¹ sulla formazione professionale (detta qui di seguito «legge federale») visti gli articoli 9 capoversi 3–6, 13 e 32 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979²,

ordina:

1 Tirocinio **11 Condizioni**

Art. 1 Designazione, inizio e durata

¹ La designazione della professione è cestaio.

² Il cestaio si occupa della fabbricazione di ceste di vimini ed altri materiali nonché della riparazione di sedie con parti intrecciate.

³ Il tirocinio dura tre anni. Questo inizia con l'anno scolastico della rispettiva scuola professionale.

Art. 2 Idoneità dell'azienda

¹ Gli apprendisti possono essere formati soltanto nelle aziende che garantiscono di impartire integralmente il programma d'insegnamento descritto all'articolo 5.

¹ RS 412.10

² RS 412.101

² Le aziende di tirocinio che non sono in grado d'impartire l'insegnamento di singole parti del programma di formazione giusta l'articolo 5, possono addestrare apprendisti soltanto se si impegnano a lasciar apprendere loro tali campi in un'altra azienda. Quest'ultima, il contenuto e la durata della formazione completa sono contemplate nel contratto di tirocinio.

³ Sono autorizzati a formare apprendisti:

- i cestai qualificati.

⁴ Per garantire un'istruzione metodicamente corretta, la formazione avviene conformemente ad un modello di guida, elaborato in base all'articolo 5 del presente regolamento.

⁵ L'idoneità di un'azienda di tirocinio è determinata dalla competente autorità cantonale. Restano riservate le disposizioni generali per la formazione di apprendisti contemplate nella legge federale.

Art. 3 Numero massimo di apprendisti

¹ Un'azienda di tirocinio può formare:

1 apprendista, se il maestro di tirocinio lavora da solo; un secondo apprendista può essere assunto al momento in cui il primo inizia il suo ultimo anno di tirocinio;

2 apprendisti, se sono occupati stabilmente almeno due specialisti;

1 apprendista in più per ogni tre ulteriori specialisti occupati stabilmente.

² Sono considerate specialiste ai fini della determinazione del numero massimo di apprendisti le persone nominate all'articolo 2 capoverso 3.

³ L'assunzione di apprendisti dev'essere ripartita regolarmente sui singoli anni di tirocinio.

12 Programma d'insegnamento per la formazione nell'azienda

Art. 4 Direttive generali

¹ All'inizio del tirocinio l'azienda assegna all'apprendista un posto di lavoro adeguato e gli mette a disposizione gli impianti e gli attrezzi necessari. L'acquisto di attrezzi personali è disciplinato nel contratto di tirocinio.

² Seguendo l'esempio dei suoi superiori l'apprendista dev'essere abituato al rispetto e ad un comportamento corretto, nonché alla pulizia, all'ordine, all'accuratezza, alla diligenza e ad un lavoro esatto.

³ Allo scopo di promuovere la sua abilità professionale, tutti i lavori devono essere ripetuti alternativamente. L'apprendista dev'essere formato in modo che, alla fine del tirocinio, sia in grado di eseguire da solo e in un periodo di tempo adeguato tutti i lavori menzionati nel programma d'insegnamento.

⁴ L'apprendista dev'essere informato tempestivamente sui pericoli d'infortunio e di pregiudizio per la salute derivanti dall'esecuzione di vari lavori. All'inizio del tirocinio gli si consegnano e gli si spiegano le pertinenti prescrizioni e raccomandazioni.

⁵ L'apprendista deve tenere un libro di lavoro nel quale annota correntemente tutti i principali lavori eseguiti, le conoscenze professionali acquisite e le esperienze fatte. Il maestro di tirocinio controlla e firma mensilmente il libro di lavoro. L'apprendista può utilizzare questo documento come mezzo ausiliario nella materia lavori pratici, all'esame finale di tirocinio.

⁶ Il maestro di tirocinio redige periodicamente, di regola ogni semestre, un rapporto³ sullo stato della formazione dell'apprendista, rapporto che viene discusso con quest'ultimo.

Art. 5 Lavori pratici e conoscenze professionali

¹ Gli obiettivi generali descrivono in modo generico e riassuntivo le conoscenze teoriche e pratiche richieste all'apprendista alla fine di ogni fase d'insegnamento. Gli obiettivi particolari chiariscono nei dettagli quelli generali.

² *Obiettivi generali* per i singoli anni di tirocinio:

Primo anno

- Riconoscere i pericoli d'infortunio e prendere le misure di sicurezza necessarie
- Preparare i materiali
- Acquisire le capacità di base nell'intreccio
- Eseguire secondo indicazioni i lavori d'intreccio più semplici.

Secondo anno

- Ampliare ed approfondire le capacità artigianali
- Intrecciare ceste più complicate con superfici piane e convesse
- Eseguire semplici riparazioni.

Terzo anno

- Fabbricare ceste con dimensioni più elevate
- Progettare e fabbricare ceste, nonché eseguire lavori secondo le indicazioni di misura
- Eseguire da solo, in modo razionale ed in un tempo adeguato, i lavori completi.

³ *Obiettivi particolari* per i singoli campi:

Preparazione del materiale

- Scortecciare i vimini
- Pulire e scolorire i vimini e le ceste
- Scegliere, bagnare, fendere e piallare i vimini
- Riconoscere i difetti e le lacune dei vimini e prendere le misure necessarie

³ Il modulo per il rapporto di formazione può essere richiesto presso l'Ufficio cantonale per la formazione professionale.

- Preparare altri materiali d'intreccio e mezzi ausiliari
- Tagliare parti del legno su misura (listelli e barrette)
- Approntare mezzi ausiliari per fissare le stecche.

Lavori d'intreccio

- Fabbricare fondi rotondi, ovali ed angolari in modelli piani o convessi
- Applicare ed aggiustare le stecche
- Intrecciare le pareti laterali delle ceste con stecche diritte o piegate nonché con i rinforzi dei bordi
- Eseguire coperchi di ceste comuni
- Eseguire ceste secondo disegni o indicazioni di misura
- Intrecciare diversi materiali per l'intreccio.

Lavori di rifinitura

- Fabbricare le rifiniture
- Eseguire ed applicare le impugnature ed i manici
- Applicare borchie
- Pulire
- Eseguire trattamenti della superficie esterna.

Lavori di riparazione

- Riparare ceste rotte
- Riparare le parti intrecciate dei mobili o ricostruirle.

Disegno e lettura del disegno

- Rappresentare ceste a mano libera a matita
- Interpretare schizzi di laboratorio.

Conoscenze professionali

- Spiegare ed usare le misure per prevenire infortuni e danni alla salute
- Nominare gli attrezzi, le macchine e le installazioni, usarli in modo opportuno e provvedere alla loro manutenzione
- Denominare le varie specie di vimini e giunchi usati nella professione, come pure conoscere il loro trattamento ed impiego
- Riconoscere e denominare i più importanti accessori, ferramenta e legni, come pure conoscere le loro proprietà ed impiego.

13 Insegnamento professionale

Art. 6

L'insegnamento obbligatorio è impartito in base al programma emanato dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro⁴. In circostanze speciali l'autorità cantonale può affidare tale compito all'azienda di tirocinio.

2 Esame finale

21 Svolgimento

Art. 7 Norme generali

¹ All'esame finale di tirocinio l'apprendista deve dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi d'insegnamento descritti nel regolamento di formazione e nel programma d'insegnamento.

² L'esame è organizzato dai Cantoni.

Art. 8 Organizzazione

¹ L'esame si svolge nell'azienda di tirocinio, in un'altra azienda appropriata o in una scuola professionale. Occorre assegnare all'apprendista un posto di lavoro e gli si devono mettere a disposizione gli impianti necessari. Il materiale e i mezzi ausiliari che l'apprendista deve portare con sé all'esame gli sono resi noti nella convocazione.

² Il compito d'esame è consegnato all'apprendista soltanto all'inizio della prova. All'occorrenza gli si daranno le spiegazioni del caso.

³ Il libro di lavoro tenuto durante il tirocinio può essere utilizzato, quale mezzo ausiliario, all'esame dei lavori pratici.

Art. 9 Periti

¹ L'autorità cantonale designa i periti d'esame. In primo luogo ci si avvale di coloro che hanno frequentato corsi per periti.

² I periti provvedono affinché l'apprendista sia occupato, durante un periodo di tempo adeguato, in tutti i lavori prescritti, al fine di assicurare un apprezzamento ineccepibile e completo dell'esame. Essi rendono attento l'apprendista che la mancata esecuzione dei compiti viene apprezzata con la nota 1.

³ L'esecuzione dei lavori d'esame viene sorvegliata ininterrottamente e scrupolosamente da almeno un perito. Egli prende nota delle osservazioni fatte.

⁴ L'apprezzamento dei lavori eseguiti e l'esame orale nelle conoscenze professionali sono effettuati da almeno due periti; uno di essi prende appunti sullo svolgimento dell'interrogazione.

⁵ I periti esaminano i candidati con calma e benevolenza. Le loro osservazioni devono essere oggettive.

⁴ Appendice del presente regolamento.

22 Materie e materia d'esame

Art. 10 Materie d'esame

L'esame si suddivide nelle seguenti materie:

- a. Lavori pratici 22 ore
- b. Conoscenze professionali 2½ ore
- c. Cultura generale (in base al regolamento del 1° giugno 1978⁵ concernente la cultura generale agli esami finali di tirocinio nelle professioni dell'industria e delle arti e mestieri).

Art. 11 Materia d'esame

¹ Le esigenze d'esame si situano nell'ambito degli obiettivi generali contemplati dall'articolo 5 e dal programma d'insegnamento. Gli obiettivi particolari servono quale base per la scelta dei lavori d'esame.

Lavori pratici

² L'apprendista deve eseguire, in modo indipendente, i seguenti lavori:

- Preparazione del materiale
- Intreccio di un oggetto con fondo rotondo o ovale
- Intreccio di un oggetto angolare
- Lavori d'intreccio secondo indicazioni speciali.

Conoscenze professionali

³ L'esame è suddiviso in:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| – Conoscenza dei materiali | } | (orale ½ ora) |
| – Conoscenze professionali generali | | |
| – Disegno professionale | | (2 ore) |
- Rappresentazione a mano libera di un oggetto comune nell'ambito della professione con indicazioni complete di misura e trattamento.

Per gli esami orali si usa materiale dimostrativo.

23 Apprezzamento e note

Art. 12 Apprezzamento

¹ I lavori d'esame vengono apprezzati in base alle materie e voci qui di seguito:

Materia d'esame: *Lavori pratici*

Voce 1 Preparazione ed uso del materiale

Voce 2 Intreccio di un oggetto rotondo o ovale

⁵ FF 1978 II 158

- Voce 3 Intreccio di un oggetto angolare
 Voce 4 Intreccio secondo indicazioni speciali
 Voce 5 Precisione nelle misure degli oggetti intrecciati
 Voce 6 Pulire e rifinire.

Materia d'esame: *Conoscenze professionali*

- Voce 1 Conoscenze dei materiali
 Voce 2 Conoscenze professionali generali
 Voce 3 Disegno professionale.

² Le prestazioni in ciascuna voce d'esame sono apprezzate in base all'articolo 13. Se per la determinazione della nota di una voce d'esame si ricorre dapprima a note parziali, quest'ultime vengono considerate conformemente alla loro importanza nell'ambito della voce d'esame.

³ Le note delle materie sono determinate dalla media delle note delle voci d'esame. Esse sono arrotondate fino ad una decimale.

Art. 13 Valore delle note

¹ Le prestazioni sono apprezzate con le note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Non sono ammesse altre note intermedie che i mezzi punti.

² Graduatoria delle note

| Nota | Caratteristiche delle prove |
|------|---|
| 6 | Ottime qualitativamente e quantitativamente |
| 5 | Buone, confacenti alle esigenze |
| 4 | Rispondenti ai requisiti minimi |
| 3 | Deboli, incomplete |
| 2 | Molto deboli |
| 1 | Inutilizzabili o non eseguite |

Art. 14 Risultato

¹ Il risultato dell'esame finale di tirocinio è espresso con una nota complessiva determinata dalle note seguenti:

- lavori pratici (conta il doppio)
- conoscenze professionali
- cultura generale.

² La nota complessiva è data dalla media di queste note (¹/₄) della somma delle note) ed è arrotondata fino ad una cifra decimale.

³ L'esame è superato se tanto la nota nei «lavori pratici» quanto quella complessiva non risultano inferiori al 4,0.

Art. 15 Modulo delle note e rapporto dei periti

¹ Le asserzioni del candidato, secondo cui non sarebbe stato istruito nelle tecniche e nelle conoscenze fondamentali, non possono essere prese in considerazione dai periti. Essi devono comunque annotare le sue affermazioni nel loro rapporto.

² Qualora dall'esame risultassero lacune nella formazione aziendale o scolastica dell'apprendista, i periti indicano esattamente, sul modulo delle note, le loro constatazioni.

³ Immediatamente dopo l'esame il modulo delle note, firmato dai periti, dev'essere inviato, unitamente al rapporto di quest'ultimi alla competente autorità cantonale.

Art. 16 Attestato di capacità

Chi ha superato l'esame, riceve l'attestato federale di capacità che conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione, legalmente protetta, di «cestaio qualificato».

Art. 17 Rimedi giuridici

I ricorsi relativi all'esame finale di tirocinio sono retti dal diritto cantonale.

3 Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del 21 agosto 1946⁶ concernente il tirocinio ed i requisiti minimi per gli esami finali nella professione di cestaio è abrogato.

Art. 19 Diritto transitorio

¹ Gli apprendisti che hanno iniziato il loro tirocinio innanzi il 1° gennaio 1988 lo portano a termine in base al regolamento antecedente.

² Fino al 31 dicembre 1992 chi ripete l'esame viene esaminato su richiesta, in base all'antecedente regolamento.

Art. 20 Entrata in vigore

Le disposizioni concernenti il tirocinio entrano in vigore il 1° gennaio 1988, quelle relative all'esame finale di tirocinio il 1° gennaio 1991.

15 luglio 1987

Dipartimento federale dell'economia pubblica:
Delamuraz

⁶ Non pubblicato nel FF

Cestaio

B

Programma d'insegnamento professionale

del 15 luglio 1987

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML),

visto l'articolo 28 della legge federale del 19 aprile 1978⁷ sulla formazione professionale;

visto l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 giugno 1976⁸ sull'educazione fisica nelle scuole professionali,

ordina;

1 In generale

La scuola professionale impartisce all'apprendista le necessarie conoscenze teoriche e di cultura generale. Essa impartisce l'istruzione in base al presente programma e, nella strutturazione dell'insegnamento, tiene conto degli obiettivi previsti, per i singoli anni, dall'articolo 5 del regolamento di tirocinio. Su richiesta, il programma di lavoro interno della scuola, stilato su queste basi, è messo a disposizione dell'azienda di tirocinio.

L'autorità cantonale provvede a organizzare adeguatamente l'insegnamento professionale.

2 Tavola delle lezioni

Il numero delle lezioni e la loro ripartizione sugli anni di tirocinio sono vincolanti. Le deroghe a questo disciplinamento necessitano dell'approvazione delle autorità cantonali e dell'UFIAML.

⁷ RS 412.10

⁸ RS 415.022

| Materie | Anni di tirocinio | | | Totale lezioni |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| | 1° | 2° | 3° | |
| 1 Conoscenze professionali | 80 | 80 | 80 | 240 |
| 2 Italiano | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 3 Conoscenze commerciali | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 4 Civica ed economia | – | 40 | 40 | 80 |
| 5 Calcolo | 40 | – | – | 40 |
| 6 Ginnastica e sport | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Totale | 240 | 240 | 240 | 720 |

3 Insegnamento

Gli obiettivi generali descrivono in modo generico e riassuntivo le conoscenze teoriche e pratiche richieste all'apprendista alla fine del tirocinio. Gli obiettivi particolari chiariscono nei dettagli quelli generali.

31 Conoscenze professionali (240 lezioni)

Obiettivi generali

- Acquisire le conoscenze fondamentali sulla struttura, l'origine, le proprietà e l'uso dei materiali impiegati nella professione
- Conoscere i metodi di trattamento di materiali e ceste
- Assimilare le nozioni fondamentali della rappresentazione grafica
- Conoscere le misure per prevenire gli infortuni ed evitare danni alla salute.

Obiettivi particolari

Materie prime

Vimini

- Elencare i vimini impiegati nella fabbricazione di ceste, spiegare le loro caratteristiche e proprietà
- Descrivere le possibilità d'impiego delle varie specie di vimini
- Spiegare i concetti di scegliere, bagnare, fendere, piallare e scolorire.

Giunco naturale

- Descrivere l'origine e le proprietà del rotang
- Spiegare la lavorazione del rotang ed indicarne le possibilità d'impiego come materiale d'intreccio.

Altre materie prime

- Spiegare le proprietà, le caratteristiche, il trattamento e l'utilizzo di bambù, canna, paglia, libro, erbe e trucioli di legno.

Materie ausiliarie

Legno

- Citare i tipi di legno usati nella professione e indicare l'impiego di oggetti in legno.

Metallo

- Elencare e distinguere i tipi di borchie
- Indicare le possibilità d'impiego di filo metallico, chiodi, viti, ribattini, alburni e rondelle.

Cuoio

- Elencare le parti del cuoio utilizzate nella professione e motivare il loro impiego.

Tessuti

- Indicare e motivare l'impiego di materie e nastri.

Trecce e passamani

- Spiegarne i concetti e motivare l'impiego di trecce e passamani.

Trattamenti delle superfici

- Spiegare i diversi trattamenti delle ceste.

Misure di protezione

Prevenzione di infortuni, danni alla salute

- Citare le misure di prevenzione e le regole di comportamento.

Disegno

- Distinguere i tipi di linee secondo il loro significato
- Spiegare i concetti di proiezione verticale, profilo e proiezione orizzontale
- Rappresentare oggetti semplici con la proiezione su tre piani
- Rappresentare a mano libera a matita le ceste più in uso e dotarle di tutte le indicazioni di fabbricazione.

32 Cultura generale, ginnastica e sport

Per la cultura generale (italiano, conoscenze commerciali, civica ed economia, calcolo) come pure per la ginnastica e lo sport, fanno stato i programmi d'insegnamento emanati dall'UFIAML.

4 Entrata in vigore

Il presente programma d'insegnamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

15 luglio 1987

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro:

Il direttore, Hug